



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dai Sigg.ri Magistrati		Oggetto
Marina Meloni	Presidente	IMMIGRAZIONE
Marco Vannucci	Consigliere-Rel.	Ud. 22/04/2022 CC
Andrea Zuliani	Consigliere	
Annamaria Casadonte	Consigliere	
Andrea Fidanzia	Consigliere	Cron. R.G.N. 15247/2020

ha emesso la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 15247/2020 proposto da:

Il **ricorrente**, domiciliato in Roma presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariacristina Trivisonna per procura speciale estesa in calce al ricorso

ricorrente

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*

intimato

avverso il decreto del Tribunale di Campobasso n. 789/2020 depositato il 7 maggio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2022 dal consigliere Marco Vannucci.

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Campobasso rigettò le domande di Sana Ullah (di nazionalità pakistana) volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento del diritto: allo *status* di rifugiato; alla protezione sussidiaria o, in subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

1.1 La motivazione di tale decreto può così essere sintetizzata:

il racconto fatto dal ricorrente quanto ai motivi che lo indussero a emigrare dal Pakistan è intrinsecamente non credibile per le ragioni nell'atto indicate;



PDF Eraser Free

non vi sono ragioni per accogliere la domanda di accertamento del diritto alla protezione sussidiaria in quanto: non risulta che "il Pakistan sia in preda alla guerra civile o a situazioni di conflitto interno ad essa paragonabili, mentre la violenza dovuta alle forze terroristiche – come si apprende dalle raccomandazioni della Farnesina – si concentra nella capitale o nelle altre principali città e, comunque, si traduce per lo più in attentati a edifici governativi e militari"; inoltre, "per quanto emerge da autorevoli fonti (UNHCR)", il governo pakistano ha, nell'anno 2018, "assunto un importantissimo ruolo umanitario", concedendo la cittadinanza "ai numerosi profughi dell'Afghanistan e del Bangladesh", in precedenza accolti;

in ogni caso: "il ricorrente nemmeno ha ventilato la paura di essere rimpatriato a causa di conflitti interni e/o tensioni presenti nel suo paese di origine"; non può prescindere dalla valutazione della sua vicenda personale "perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, quanto piuttosto quella del suo paese di origine in termini del tutto generali e astratti";

non vi sono neppure i presupposti per accogliere la domanda di accertamento del diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, ancora applicabile in ragione del tempo di proposizione della relativa domanda), in quanto: nel Paese di origine del ricorrente non si riscontra l'esistenza di fattori oggettivi di vulnerabilità costituiti da guerre civili, rivolgimenti violenti di regime, inabilità, catastrofi naturali; il ricorrente "non ha evidenziato particolari legami familiari con il territorio italiano, essendo anzi coniugato in Pakistan ed avendo tre figli, né manifesta patologie che debbano necessariamente essere curate in Italia".

2. Ullah chiede la cassazione di tale decreto, nella parte relativa al rigetto delle domande di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria, con ricorso contenente tre motivi di impugnazione;

3. L'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria contenente istanza finalizzata alla partecipazione a eventuale udienza di discussione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, per le ragioni nell'atto illustrate, che il decreto impugnato è caratterizzato, da un lato, da motivazione apparente quanto alle ragioni di rigetto delle proprie domande e, dall'altro, da violazione ovvero erronea applicazione al caso di specie dell'art. 8, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, dell'art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 21 del 2015, dell'art. 3, comma 3, lett. a) e c), del d.lgs. n. 251 del 2007.

2. Con il secondo motivo il decreto impugnato è dal ricorrente censurato, per le ragioni nell'atto illustrate, per violazione ovvero falsa applicazione al caso concreto, degli artt. 5 e



PDF Eraser Free

14, lett. b) e c), del d.lgs. n. 251 del 2007 e dell'art. 32 del d.lgs. n. 25 del 2008, nonché da omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di contestazione fra le parti, costituito dai fatti alla base delle ragioni che indussero esso ricorrente a espatriare.

3. Infine, il ricorrente censura (terzo motivo) il decreto impugnato perché a suo dire caratterizzato, per le ragioni nell'atto illustrate, da violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 32 del d.lgs. n. 25 del 2008.

4. I primi due motivi, da trattare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono parzialmente fondati solo in riferimento alla critica della decisione di rigetto della domanda di protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, nei limiti di seguito evidenziato.

Premesso che, contrariamente a quanto dal ricorrente dedotto, la motivazione caratterizzante il decreto impugnato a fondamento del rigetto di ciascuna domanda è – per sopra quanto evidenziato nella parte dedicata alla sintesi delle ragioni delle decisioni di merito – affatto intelligibile e chiara, dall'argomentare, non sempre lineare, caratterizzante tali motivi di impugnazione, è dato desumere che il ricorrente censura il decreto impugnato:

a) per non avere il giudice di merito adempiuto al proprio dovere (imposto dalla legge) di cooperazione istruttoria quanto all'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'accertamento del (vantato) diritto alla protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007;

b) per avere escluso la sussistenza del (vantato) diritto alla protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c), dello stesso decreto n. 251 sulla base del contenuto, oggettivamente non verificabile, di fonti di informazione solo genericamente indicate.

La critica *sub a)* è infondata, essendo la giurisprudenza di legittimità affatto costante nell'affermare il principio secondo cui per pronunciarsi in senso favorevole a chi chiede l'accertamento del diritto alle protezioni internazionali c.d. "maggiori" il giudice di merito deve prendere le mosse da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova (perché non reperibile ovvero non esigibile), della personale esposizione del richiedente a rischio grave alla sua persona o alla sua vita: tale premessa è indispensabile perché il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio e informativo officioso sulla dedotta situazione persecutoria nel Paese di origine; con la conseguenza che le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, non richiedono approfondimento istruttorio officioso di sorta (in questo senso, cfr., fra le molte: Cass. n. 16925 del 2020; Cass. n. 33858 del 2019; Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 7333 del 2015; Cass. n.5224 del 2013).



Il contenuto dei parametri di cui alle lett. c) ed e) del comma 5 dell'art.3 del d.lgs. n. 251 del 2007 evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere integrato dall'assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese, quando il complessivo quadro allegativo e probatorio fornito non sia esauriente, purché il giudizio di veridicità alla stregua degli altri indici (di genuinità intrinseca) sia positivo (cfr.: Cass. n. 16202 del 2012; Cass. n. 10202 del 2011).

Il principio secondo cui le dichiarazioni inattendibili del richiedente non richiedono approfondimento istruttorio officioso va però opportunamente precisato e circoscritto: nel senso che ciò vale per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, che può rilevare ai fini dell'accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o ai fini dell'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui all'art. 14, lett. a) e b), del d.lgs. n. 251 del 2007.

E' solo entro questi limiti che è giuridicamente corretta l'affermazione del decreto impugnato (pag. 5) secondo cui non può prescindersi dalla valutazione della vicenda personale del ricorrente "perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, quanto piuttosto quella del suo paese di origine in termini del tutto generali e astratti".

Correttamente pertanto il decreto impugnato fonda la decisione di rigetto della domanda di accertamento del diritto alla protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e b), del citato decreto n. 251 del 2007 solo sulla base del giudizio di non credibilità intrinseca del racconto del ricorrente quanto ai fatti che lo indussero a emigrare; senza dunque ulteriore approfondimento istruttorio officiosamente disposto.

Il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, una volta assolto da parte del richiedente la protezione il proprio onere di allegazione, sussiste invece sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dall'art. 14, lett. c), dello stesso decreto del 2007, sempre che, ovviamente, il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza della persona dall'area geografica interessata alla dedotta violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione. (giurisprudenza di legittimità costante; in questo senso, cfr., comunque, per tutte: Cass. n. 19224 del 2020; Cass. n. 13940 del 2020; Cass. n. 10286 del 2020; Cass. n. 14283 del 2019; Cass. n. 3016 del 2019).

E' da osservare sul punto in via preliminare che il decreto impugnato afferma (pag. 5) che "il ricorrente nemmeno ha ventilato la paura di essere rimpatriato a causa di conflitti interni e/o tensioni presenti nel suo paese di origine".



PDF Eraser Free

Il ricorrente censura tale affermazione affermando che la deduzione dell'esistenza di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato è contenuta nel ricorso introduttivo del procedimento camerale definito con tale decreto.

L'autosufficienza del ricorso sul punto consente di verificare il contenuto di tale atto di parte nel quale l'esistenza di una situazione in Pakistan di violenza diffusa derivante da conflitto armato viene espressamente dedotta: ciò è sufficiente per affermare l'esistenza di obbligo del giudice di merito di acquisire d'ufficio informazioni relative ai fatti dedotti.

Del resto, il decreto impugnato contiene riferimento al contenuto di fonti di informazione acquisite d'ufficio; in tal guisa implicitamente disattendendo l'affermazione sopra riportata.

È dunque da verificare la fondatezza della censura *sub b*).

E' al riguardo da condividere il più risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (al quale hanno aderito in progresso di tempo numerose pronunce) secondo cui, in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell'accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, in applicazione dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, a cooperare nell'accertare la situazione reale del Paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate; al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti aggiornate in base alle quali abbia svolto l'accertamento richiesto e il contenuto delle informazioni da tali fonti tratte e ritenute rilevante per la decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di detta informazione con riguardo alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (in questo senso, cfr.: Cass. n. 11312 del .2019; Cass. n. 13897 del 2019; Cass. n.11312 del 2019; Cass. n. 11096 del 2019; Cass. n. 13449 del .2019; Cass. n. 9230 del 2020; Cass. n. 26229 del 2020; Cass. n. 22527 del .2020; Cass. n. 262 del 2021).

Si è aggiunto che il giudice di merito è tenuto ad indicare l'autorità o l'ente da cui la fonte consultata proviene e la data o l'anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento previsti dal richiamato art. 8, comma 3, del d.lgs. citato (cfr.: Cass. n. 1777 del 2021; Cass. n. 29147 del 2020).

Secondo questo orientamento, in caso di assenza o di radicale insufficienza delle indicazioni relative alle fonti consultate dal giudice di merito, il motivo di ricorso non deve necessariamente contenere l'indicazione delle fonti alternativamente prospettate dal ricorrente, ma può limitarsi a evidenziare il mancato adempimento del dovere di



PDF Eraser Free

cooperazione istruttoria, così come declinato dall'art.8, comma 3, del d.lgs.n. 25 del 2008, che impone l'indicazione specifica delle fonti aggiornate al momento della decisione, non potendosi presumere, in assenza di tale indicazione, l'assolvimento dell'obbligo di legge (cfr. Cass. n.2461 del 2021).

L'opinione prevalente, ma non del tutto incontrastata, ritiene che la violazione da parte del giudice del dovere di «cooperazione istruttoria» configuri un *error in procedendo* poiché la norma di azione concretizza un obbligo di attività del giudice, a cui la normativa dell'Unione e la disciplina nazionale assegnano una funzione strumentale rispetto all'accertamento del diritto alla protezione internazionale, in relazione all'onere della prova attenuato che grava sul richiedente tale protezione.

E' pur vero che la giurisprudenza di legittimità normalmente esige dalla parte che propone ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell'attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa l'onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, la impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma mira a eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l'annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata (cfr.: Cass. n. 20874 del 2019; Cass. n.6518 del 2019; Cass. n. 4159 del 2019; Cass. n.19759 del 2017; Cass. n.11612 del 2014; Cass. n. 10327 del 2014).

Tuttavia, nel caso in esame, per il richiedente la protezione internazionale è da ravvisare un pregiudizio *in re ipsa* che svincola il ricorrente dalla allegazione o dalla dimostrazione delle conseguenze pregiudizievoli scaturite dall'inadempimento del dovere del giudice.

Diversamente ragionando si verrebbe a riattribuire al ricorrente non solo l'onere di allegazione ma anche quello della prova, interferendo con i tratti fondanti della disciplina armonizzata dell'Unione nella materia in esame.

In sintesi, in considerazione della «specialità» del processo di protezione internazionale e della deroga, desumibile dalle norme a esso relative, alla regola generale e ordinaria di cui all'art. 2697 cod. civ., all'ampia attenuazione dell'onere probatorio a carico dell'attore richiedente protezione quanto ai fatti costitutivi del suo diritto si correla l'obbligo di «cooperazione istruttoria» da parte del giudice che trova fondamento normativo nei principi oggi fissati dall'art.4 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 (sostanzialmente riproduttivo dei precetti di cui all'art. 4 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004), cui l'ordinamento interno ha dato attuazione con l'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 8 del d.lgs.



PDF Eraser Free

n. 25 del 2008 e con l'art.35 *bis*, comma 9, e l'art.27, comma 1-*bis* dello stesso decreto, quanto alla fase giurisdizionale.

Pertanto:

a) l'autorità amministrativa esaminante e, nel caso di impugnazione delle decisioni di questa, il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni e acquisire tutta la documentazione necessaria;

b) la «cooperazione istruttoria», per definizione, agisce solo sul terreno della prova e il congruo esame della domanda deve essere condotto alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'UNHCR, dall'EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa.

L'obbligo di «cooperazione istruttoria» del giudice concerne l'acquisizione di informazioni sul Paese di origine del richiedente, in acronimo "COI" (*Country of Origin Information*), che sono elaborate sulla base dei dati forniti dalle agenzie delle organizzazioni, nazionali e internazionali, che si occupano di rifugiati e di asilo (come l'UNHCR e l'EASO) e di altri enti che si occupano di diritti umani, e da questi rese pubbliche con la redazione di *report* diffusi tramite apposti portali (ad esempio: *Refworld*; *Ecoi.net*; *EASO COI portal*), ovvero tramite i siti *internet* dei suddetti enti, o ancora con il metodo tradizionale della stampa e diffusione dei *reports*, oppure, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass. n. 13449 del 2019; Cass., n. 13253 del 2020), anche tramite i siti *internet* delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell'aiuto e della cooperazione internazionale.

Come sottolineato dalla dottrina, nel procedimento camerale di protezione internazionale l'acquisizione delle COI non rientra nello schema processuale dell'art.738 cod. proc. civ., poiché si tratta di notizie di carattere generale, che descrivono la situazione sociale, politica, economica e legislativa di un determinato Paese, utilizzabili in più processi e fornite da soggetti che svolgono il compito di raccolta dati e informazioni per doveri istituzionali o statutari e che rendono pubbliche le notizie raccolte.

L'acquisizione della «prova» sulla situazione del Paese di origine avviene, quindi, con modalità del tutto peculiari, perché le informazioni non sono tratte dalla scienza privata della «persona informata sui fatti» che compare in udienza o relaziona per iscritto in contraddittorio tra le parti, e la fonte, cioè la persona o l'ente che fornisce le informazioni,



PDF Eraser Free

non compare in udienza a testimoniare, ma le informazioni sono veicolate tramite mezzi di diffusione di massa. Ne consegue la necessità di un controllo sull'accuratezza della metodologia di ricerca ed elaborazione dei dati, finalizzato a che gli stessi siano il più possibile attendibili, pertinenti e aggiornati.

Il riferimento operato dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 alle «fonti informative privilegiate» garantisce la pubblicità e la trasparenza della veicolazione dei suddetti dati, con le ricordate connotazioni, e, dunque, il rispetto del principio della parità delle armi nel processo, rispetto a questo particolare strumento istruttorio. Chiara, infatti, è la distinzione tra l'informazione (COI) e la fonte da cui è prodotta o promana e l'obbligo di cooperazione istruttoria del giudice è adempiuto se l'informazione introdotta nel processo è pubblica, trasparente, aggiornata e verificabile.

Pertanto:

se il fatto allegato è la situazione di violenza indiscriminata di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 e la provenienza del richiedente da un determinato Paese è sufficientemente accertata, le COI si utilizzano come prova diretta della suddetta situazione;

si tratta di un'indagine fattuale, all'esito della quale il giudice esprime una valutazione che appartiene al merito della controversia, e le informazioni sul Paese d'origine, acquisite tramite le modalità previste dalla legge, non possono essere inquadrate nella categoria delle nozioni di fatto appartenenti alla comune esperienza, né in quella dei fatti notori, perché descrivono la situazione di un determinato Paese in un dato momento, ossia una situazione in continua evoluzione (in questo senso cfr., in motivazione, Cass. n. 11096 del 2019);

la tutela ex art.14, lett. c), e quindi la regola di diritto sostanziale, si realizza mediante l'attività di accertamento officioso della situazione di violenza indiscriminata, ostativa al rimpatrio del cittadino straniero; sì che ove mancasse detto accertamento (da eseguire necessariamente con le note modalità di legge) il *decisum* non avrebbe contenuto, nel senso che l'inadempimento al dovere di attività del giudice si ripercuoterebbe necessariamente sul contenuto della decisione, mutilata del necessario accertamento sulle questioni efficacemente innescate dall'allegazione del richiedente protezione;

l'istruttoria officiosa, ossia l'attività del giudice, è inscindibilmente collegata e funzionale allo scopo di «conoscenza» della situazione del Paese di origine - e in particolare di una situazione di violenza indiscriminata - e senza la «conoscenza» non vi può essere, in radice, la tutela del diritto fondamentale in giuoco;

l'*error in procedendo* (vizio di attività) del giudice si traduce, pertanto, automaticamente in *vulnus*, in quanto è immediatamente lesivo della piena effettività della difesa del



PDF Eraser Free

richiedente, non onerato di alcuna prova dell'anzidetta situazione proprio perché compete al giudice accertarla, nonché è lesivo dell'effettività del ricorso ex art. 46 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013; effettività, per l'appunto, garantita mediante l'attività di ricerca di informazioni pertinenti ed aggiornate e mediante il loro esplicito inserimento nel percorso logico della motivazione;

tale errore è configurabile quando il giudice di merito esprime il proprio giudizio fattuale sulla situazione di violenza indiscriminata nel Paese di origine, ma: a) non indica in alcun modo dove abbia assunto le informazioni che utilizza, attingendo apparentemente a una sua scienza privata; b) indica le fonti in modo del tutto neutro e astratto, insuscettibile di qualsiasi verifica e controllo (ad esempio, utilizzando formule *bonnes à tout faire* del tipo: «fonti internazionali»; «fonti disponibili»; «COI più recenti» senza indicazione della persona o ente da cui promana l'informazione).

L'errore in discorso è riscontrabile nel caso di specie, limitandosi il decreto impugnato ad escludere che nello Stato di provenienza del ricorrente non si inverte la fattispecie delineata dall'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 sulla base di informazioni provenienti da fonti solo genericamente indicate ("UNHCR"; "raccomandazioni della Farnesina").

5. L'accoglimento, nei limiti testé evidenziati, del primo e del secondo motivo di ricorso determina l'assorbimento del terzo motivo, relativo alla dedotta illegittimità della decisione di rigetto della domanda di rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

6. In conclusione, il decreto impugnato, nella parte in cui contiene statuizione di rigetto della domanda del ricorrente di accertamento del suo diritto alla protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Campobasso che, in diversa composizione, dovrà riesaminare tale domanda conformandosi al seguente principio di diritto:

«in materia di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 4 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 e degli artt.8, 35-bis, comma 9, e 27, comma 1-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, fermo restando l'onere di allegazione pertinente e specifica incombente sul richiedente in ordine alla sussistenza della situazione di cui all'art.14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, il giudice deve svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali e, allo scopo deve assumere informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente tale forma di protezione (e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, nei limiti in cui sia rilevante in causa) elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'UNHCR, dall'EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione



PDF Eraser Free

di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa; dovendo, in particolare indicare, in maniera oggettivamente controllabile, quali sono le fonti di informazione qualificate da cui ricava le notizie utili allo scopo e qual è il contenuto delle informazioni date dalle fonti consultate».

Nel caso di rigetto di tale domanda, il giudice di rinvio dovrà necessariamente riesaminare il merito della domanda di rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Al giudice di rinvio è infine rimessa la decisione sulla ripartizione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie i primi due motivi di ricorso nel senso in motivazione precisato; dichiara assorbito il terzo motivo; cassa il decreto impugnato quanto ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, cui rimette anche la decisione relativa alla ripartizione delle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 22 aprile 2022.

La presidente
Marina Meloni

